**CIRCOLO TERRITORIALE DI VILLA SAN GIOVANNI**

Dichiarazione del gruppo PD in merito al punto n.6 (integrazione del 27.05.2019) “Approvazione ~~schema~~ convenzione di concessione tra ANAS e Comune di Villa San Giovanni, Consiglio Comunale del 30.05.2019.

Ci corre l’obbligo, oggi 30 maggio 2019, entrare nel merito dei contenuti e tipologia del documento di cui al punto n.6 dell’odierno Consiglio Comunale soprattutto per il nostro ruolo di minoranza e opposizione di controllo e di proposta.

Premesso che, ricevuto in copia il documento di cui al punto n.6 in data 28 maggio 2019 vogliamo evidenziare intanto che, l’atto di convenzione, e di stipula di cui al punto n. 6 era già stato firmato dalle parti (ANAS e Sindaco della Città di Villa San Giovanni) il giorno precedente esattamente il 27 maggio 2019.

Riteniamo doveroso e responsabile segnalare pur nella ristrettezza dei tempi a nostra disposizione, tempi che, contrastano certamente con le necessità di approfondimento discussione e partecipazione che, tale atto( unilaterale a nostro avviso rispetto alle funzioni demandate al consiglio comunale) necessitava relativamente alla portata di quanto oggi ci viene sottoposto per ratifica.

Orbene nonostante il limitato tempo, alcune riflessioni preliminari riteniamo di farle e lasciare traccia, in particolare:

ART.2

1. Art. 2 comma 1, “ … da destinarsi a piazzale di sosta per autovetture in attesa di imbarco ….”: vuol dire che i mezzi pesanti non entreranno nel piazzale?
2. E’ già prevista per loro una diversa area di sosta e quale?

Ma soprattutto: l’art. 2 prevede la durata della concessione in 15 anni e il concessionario si impegna a destinare “in via esclusiva l’area all’uso di piazzale di sosta in attesa degli imbarchi….”: ciò in violazione della delibera del Consiglio Comunale del 31/12/2001 che voleva i piazzali fossero restituiti alla città per farne un polmone verde

1. Art. 2 comma 1, “ …nonché l’accesso diretto dal piazzale stesso ai sovrapassaggi …”: vuol dire che l’accesso avverrà per tutte le compagnie dal torrente Solaro e dal cancello RFI?

ART.3

1. Art. 3, lett.a: cosa accade in termini economici e di validità se non si concludono entro i 12 mesi il sub concessionario?
2. Chi dovrà affrontare la riqualificazione e le opere ambientali (e quali costi oggi non stimati) del terreno, assieme ai costi della manutenzione ordinaria e straordinaria?
3. Inoltre anche delle opere al punto d, non ci sono previsioni di costo, sicuramente risulteranno molto onerose…
4. Inoltre si andrà in revoca o scatterà la penale di 1.300 euro per ciascuna infrazione, con una previsione di infrazioni enorme?
5. lettera h “le opere resteranno nella proprietà di Anas a titolo gratuito”: facciamo beneficienza ad ANAS?dovrebbe essere all’opposto che chi realizza a proprie spese acquisisce la proprietà del bene realizzato (almeno in simili interventi è quasi sempre stato così)
6. Non vi è evidenza e previsione di una stima del valore delle opere all’atto della riconsegna, ovviamente in contraddittorio tra le parti.

ART. 6

REVOCA: si revoca, appunto per violazione dell’art.3 ma anche per “sopravvenute esigenze di sicurezza e pubblica incolumità, senza che per tale fatto il comune possa avanzare pretese per danni e indennizzi”.

Si lascia intendere quindi che le opere realizzate sono a costo zero per Anas? E aimé dobbiamo pure pagare le spese della riconsegna.

ART. 9

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA: da quanto stipulato e controfirmato non riusciamo a focalizzare bene il grande vantaggio economico e strutturale per la Città di Villa San Giovanni mentre il tutto sembrerebbe, da una analisi complessiva ma sicuramente priva di approfondimenti necessari, a vantaggio di Anas.

INOLTRE questa concessione prima di essere firmata non doveva essere deliberata dal consiglio in base all’art. 42 del d. lgs. n. 267/00 che stabilisce “il consiglio è chiamato ad esprimere gli indirizzi politici e amministrativi di rilievo generale, e al comma 2, lett. e) il potere di deliberare in ordine all' 'affidamento di attività o servizi mediante convenzione”, ne consegue che spetta al Consiglio Comunale l'approvazione dello schema di convenzione e successivamente la presa d’atto e la ratifica in consiglio della convenzione firmata e stipulata.

Sotto il profilo politico e delle prerogative dei consiglieri è certamente così, in caso contrario (cioè sia stato considerato atto amministrativo) si configura solo una mera presa d’atto visto che è già stata sottoscritta e la giunta e il sindaco se ne sono assunti la responsabilità.

Alla luce delle valutazioni di cui sopra, le sole di cui siamo a conoscenza! Possiamo solo constatare che, sono state disattese le decisioni e la metodologia di approccio democratico e partecipativo, ulteriore dimostrazione dell’atteggiamento, con decisioni a colpi di maggioranza, anche rispetto a diversità di pensiero manifestatesi tra le sue fila.

Villa San Giovanni lì 30 maggio 2019

Gruppo PD